



28858/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

411

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR ACCERTAMENTO Motivazione semplificata

Ud. 11/10/2017 - CC

R.G.N. 24406/2016

Ca. 28858
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24406-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 5052/44/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Luca Solaini

4711
17

R.G. 24406/16

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il (omissis) non ha svolto attività difensiva, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Campania n.5052/44/16 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta n. 7984/14 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (omissis) per irpef, irap ed Iva 2009.

Con un primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con l'art. 24 e 97 Cost. e con l'art. 12 comma 7 della legge n. 212/00, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto illegittimo l'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Con un secondo motivo, l'ufficio ricorrente assume la violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., lamentando che erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto l'accertamento basato sugli studi di settore.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza ^{con motivazione} in forma semplificata.

È fondato, nei limiti sotto enunciati il primo motivo di ricorso.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, *"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"* (Cass. sez. un. n. 24823/15).

Nel caso di specie, per quanto riguarda i tributi "non armonizzati" (Irap e Irpef), l'obbligo del preventivo contraddittorio non sussisteva, in quanto, dall'avviso d'accertamento, riportato in ricorso ai fini dell'autosufficienza, risulta che la verifica fiscale è stata eseguita "a tavolino" e non mediante accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dove si esercita l'attività professionale o imprenditoriale, come previsto dall'art. 12 comma 7 della

Handwritten signature and initials.

legge n. 212/2000, mentre, per quanto riguarda l'Iva, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è sanzionata solo qualora la parte contribuente assolva l'onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo.

Fondato è il secondo motivo, in quanto dall'esame dell'avviso d'accertamento impugnato, riportato dall'ufficio in ricorso ai fini dell'autosufficienza, emerge come tale accertamento non sia stato emesso sulla base delle norme che disciplinano gli studi di settore, ma al fine di evidenziare l'anti-economicità della gestione aziendale del contribuente (basato su un ricarico diverso da quello contabilmente dichiarato) sono state evidenziate le circostanze che hanno fondato la ripresa a tassazione, sulla base dell'accertamento analitico induttivo, ex art. 39 comma 1 lett d) del DPR n. 600/73.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in parte motiva, ed accoglie il secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 11.10.2017

Il Presidente
Dott. ~~Marcello~~ Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 1 DIC. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 01 dicembre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96